ESCLUSIVITA' A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA DELLA CONIAZIONE E DELLA VENDITA DELLA MEDAGLIA A RICORDO DELL'UNITA' D'ITALIA STABILITA CON R. DECRETO 18 AGOSTO 1940-XVIII, N. 1375

Art. 3

Il prezzo di vendita della medaglia sara' fissato dal Ministero competente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 febbraio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

MUSSOLINI

Versione in vigore dal 18 aprile 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Esclusivita' a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'Unita' d'Italia stabilita con R. decreto 18 agosto 1940-XVIII, n. 1375
Estremi	Legge 17 febbraio 1941, n. 169
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/esclusivita-a-favore-dell-associazione-nazionale-famiglie-caduti-in/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it